DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 124 DEL 26.11.2024

MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E CERTIFICAZIONE DI ATTREZZATURA DI SOCCORSO - C.I.G. 9546102C91 – AFFIDAMENTO DIRETTO - INTEGRAZIONE DELLA PRESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 120 DLGS 36/2023

AFFIDATARIO: CODE EMERGENCY SRLS - P.IVA 06559180481

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E CERTIFICAZIONE DI BARELLE AUTOCARICANTI E SEDIE PORTANTINE A MARCHIO SPENCER, BARELLE A CUCCHIAIO ED IMPIANTI DI OSSIGENO INSTALLATE SULLE AMBULANZE IN USO AL SERVIZIO DI EMERGENZA-URGENZA– INTEGRAZIONE EX ART. 120 DLGS 36/2023

DURATA: 2 ANNI

VALORE CONTRATTUALE BASE: € 44.170,00 al netto di IVA;
VALORE STIMATO PER IL QUINTO D'OBBLIGO: € 8.834,00 al netto di IVA;
VALORE COMPLESSIVO: € 53.004,00 al netto di IVA;
INTEGRAZIONE PRESTAZIONI: € 32.571,95 al netto di IVA;
CIG [9546102C91]

ISTRUTTORE: DOTT. GIACOMO ONORATO
RESPONSABILE DI PROGETTO: RAG. GIOVANNI PETTA
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO A 30 GG FATTURA

A) Visto l'art. 120 D.Lgs 36/2023, il quale prevede che:
1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:*
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

2. *Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.*
3. *I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*
a) le soglie fissate all'articolo 14;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
4. *Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.*
5. *Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.*
6. *La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:*
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).
7. *Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:*
a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

B) Considerato che con DAU 228/2022 è stato affidato il servizio biennale in oggetto per n. 33 ambulanze e n. 5 automediche, poiché una parte dei veicoli utilizzati erano acquisiti con la formula del noleggio;

C) Considerato altresì che, come rappresentato dal Servizio E/U con nota del Responsabile al protocollo 6149 del 26/11/2024:

- Il parco veicoli di soccorso della società nel corso del rapporto contrattuale è stato significativamente ampliato sino a contare oggi 70 ambulanze e 5 automediche;
- Nel corso del rapporto contrattuale si è inoltre manifestata l'esigenza, non prevista, di provvedere alla manutenzione straordinaria di diversi impianti per la somministrazione dell'ossigeno, di alcune sedie cardiologiche e barelle autocaricanti, prevalentemente afferenti alla dotazione dei veicoli più datati;
- Il servizio di E/U rappresenta un servizio essenziale, non interrompibile, e le prestazioni lavorative richieste erano necessarie e non differibili;
- Il valore complessivo degli interventi supplementari richiesti, comprensive del cd quinto d'obbligo, ammonterebbe ad € 41.405,95 e dunque il valore complessivo finale delle prestazioni erogate risulterebbe pari ad € 85.575,95;

D) Dato atto che i maggiori costi da sostenere - di fatto indifferibili ed indispensabili a garantire la continuità del servizio – seppure comportino il superamento della previsione di spesa, potranno essere assorbiti dal margine operativo lordo del Servizio Emergenza Urgenza, che ad oggi risulta essere positivo.

L'**AMMINISTRATORE UNICO** di **SANITASERVICE ASL FG SRL**, nominato con Delibera del DG dell'ASL FG n.545, del 14/06/2023, munito degli occorrenti poteri

DETERMINA

- Di prendere atto di quanto alla lettera A);
- Di dare atto di quanto riportato sopra alle lettera B), C) e D) e confermare dunque l'integrazione delle prestazioni richieste nell'ambito l'affidamento diretto ex art 50 c 1 lettera b) D.Lgs 36 / 2023 di cui sopra in narrativa;
- Di disporre che il Rup proceda agli adempimenti conseguenti alla presente, autorizzando altresì la liquidazione delle maggiori somme dovute;

L'Istruttore

Dott. Giacomo Onorato

L'Area Economica/Pianificazione e Controllo

Il Responsabile: Rag. Roberto Rutigliano

Il Responsabile Unico di Progetto

Il Responsabile del Servizio Emergenza/Urgenza: Giovanni Petta

L'Amministratore Unico

Dott. Angelo Tomaro